

Ai Dirigenti Scolastici

A tutti i Docenti

All'Albo Sindacale

delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della provincia di Brescia Loro sedi

Brescia, 02/05/2016.

Oggetto: Fruizione permessi concorsi pubblici personale scolastico

A seguito delle numerose segnalazioni provenienti da docenti e personale Ata, la scrivente OO.SS., rilevando tra i vari istituti della provincia evidenti difformità nelle operazioni di concessione dei permessi per concorsi pubblici di competenza dei Dirigenti Scolastici, al fine di rendere più ordinate e omogenee tali operazioni, evidenzia quanto segue:

Ai sensi dell'articolo 19 del CCNL del 26.11.2007 (Ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato): "Al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi". In particolare, il comma 7 prevede che al personale docente, educativo e ATA, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.

Tali giorni, qualora fruiti, sono senza assegni e come recita il comma 8: "Interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti" pertanto si interrompe il contratto, non si ha retribuzione e viene conteggiato un giorno in meno di contribuzione. Si rammenta che quando il servizio dovrà essere dichiarato per l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie bisognerà dividere il servizio in due periodi.

Va però ribadito che i suddetti permessi <u>NON</u> sono soggetti ad autorizzazione discrezionale dei Dirigenti Scolastici ma sono concessi dietro regolare presentazione della domanda.

L'alternativa al permesso non retribuito è il giorno di ferie. Quest'ultimo è disciplinato dall'art. 19 comma 2 che recita: "Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".

Il personale, pertanto, potrebbe fruire di max 6 giorni di ferie utilizzabili durante le attività didattiche proporzionali al servizio prestato. Occorre precisare che il giorno di ferie è <u>concesso</u> dal Dirigente Scolastico e in questo caso la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.

Inoltre, vista la durata della prova scritta (150 minuti), al netto di appello, sistemazione nelle postazioni, lettura prova, contingenze varie, l'utilizzo di un permesso breve, che copre massimo il 50% dell'orario giornaliero, come prevede l'art. 16 del CCNL, risulta incompatibile.

Altre soluzioni come cambio del giorno libero, diversa distribuzione delle ore settimanali per chi lavora su potenziamento, scambio orario con altri docenti, banca ore, etc. sono possibili solo se previste nella contrattazione integrativa di istituto e qualora non normate internamente possono essere richieste dal docente ma potrebbero non essere concesse dal Dirigente Scolastico.

Per i docenti a tempo indeterminato (eventualmente ammessi con riserva al concorso) e per il personale Ata che ha necessità di fruire del permesso, faranno invece riferimento agli art. del CCNL che prevedono la possibilità del permesso retribuito per la partecipazione ad esami e più precisamente l'art. 15 comma 1 che recita: "Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio"

I docenti che usufruiscono dei permessi per diritto allo studio relativi all'a.s. 2015/16 NON possono usufruire degli stessi per espletare la prova concorsuale, poiché il concorso non rientra nella finalità per cui i permessi sono stati concessi e pertanto non possono essere utilizzati neanche per la preparazione alla prova.

Distinti saluti.

UIL SCUOLA BRESCIA